

2.3 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.4 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

2.5 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti all'evento e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale della società organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.6 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;

2.7 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione nelle aree in argomento;

2.8 – riportare allo stato pristino, al termine della manifestazione, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza;

2.9 – coordinarsi direttamente con la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. – concessionario degli stalli di sosta a pagamento presso le aree demaniali di Riva III Novembre - per l'attuazione del presente provvedimento ordinatorio.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì

19 SET. 2016

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

IL COMMISSARIO
(Zeno D'Agostino)

Zeno D'Agostino

